



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 21.11.2011
COM(2011) 792 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹ consente la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere un massimale annuo di 1 miliardo di EUR. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del fondo sono precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002² del Consiglio.

Sulla base delle domande di intervento del Fondo presentate dalla Spagna, in relazione al terremoto nella regione di Murcia, e dall'Italia a seguito delle inondazioni, le stime dei danni ammontano a:

(in EUR)

	<i>Danno diretto accettato</i>	<i>Soglia</i>	<i>Importo basato sul 2,5 %</i>	<i>Importo basato sul 6%</i>	<i>Importo totale dell'aiuto proposto dell'UE</i>
Spagna- terremoto a Lorca	<i>842,838 milioni</i>	<i>3 536 milioni</i>	<i>21 070 950</i>	-	<i>21 070 950</i>
Inondazioni in Veneto	<i>676,357 milioni</i>	<i>3 536 milioni</i>	<i>16 908 925</i>	-	<i>16 908 925</i>
Totale					<i>37 979 875</i>

Previo esame di tali domande³ e tenuto conto dell'importo massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese supplementari, la Commissione propone di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per un importo totale di 37 979 875 EUR, da assegnare nel quadro della rubrica 3b del quadro finanziario.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita ciascun ramo dell'autorità di bilancio ad informare l'altro ramo e la Commissione sulle sue intenzioni.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2011 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

³ Comunicazione alla Commissione SEC(2011) 1383 relativa alla richiesta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dalla Spagna e comunicazione alla Commissione SEC(2011) 1373 relativa alla richiesta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dall'Italia.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁴, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵,

viste le proposte della Commissione⁶,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di attivare il Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.
- (4) La Spagna ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata da un terremoto e l'Italia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata da inondazioni,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2011, una somma pari a 37 979 875 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁴ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁵ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...] e GU C [...] del [...], pag [...].

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente